

COMUNE DI CORFINIO (AQ)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI – COMUNE DI CORFINIO (AQ)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata e soggetti ammessi

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, ICI, TASI, TARSU, TARES, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata e soggetti ammessi

1. Sono oggetto della definizione agevolata i debiti (relativamente a IMU, ICI, TASI, TARSU, TARES, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023;

I debiti di cui al precedente art.1, possono essere estinti versando quanto riportato nella tabella:

Componente del carico	Trattamento per i tributi (es. imu, tari, ecc)	Trattamento per sanzioni Cds
Quota capitale/ sanzione base	Dovuta integralmente	Dovuta integralmente
Sanzioni tributarie	Dovute al 20%	Non applicabile (la sanzione è il capitale)
Interessi	Dovuti al 20%	Dovuti al 20%
Maggiorazione ex L. 689/81	Non applicabile	Integralmente stralciate
Aggio riscossione	Integralmente stralciato	Integralmente stralciato
Spese di notifica e procedure esecutive	Dovute integralmente	Dovute integralmente

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Possono accedere alla definizione agevolata i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che risultino debitori delle entrate di cui all'art.2

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui al presente regolamento, SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di soggetto affidatario, ha realizzato uno strumento informatico ad hoc ovvero una specifica sezione del sito "Portale del Contribuente" da utilizzarsi sia per interrogare la propria posizione debitoria che per presentare la domanda di definizione agevolata su piattaforma web

Interrogazione della posizione debitoria:

- 1- **via telematica** tramite la piattaforma web del sito www.sogetspa.it: per conoscere i carichi definibili, il contribuente può interrogare la propria posizione debitoria tramite la piattaforma web del sito www.sogetspa.it, sia in area riservata (accedendo con le credenziali Spid o Cie) che pubblica (ovvero senza necessità di pin o password). Inoltre, il contribuente potrà acquisire il relativo prospetto informativo documentale che sarà trasmesso all'indirizzo mail inserito al momento dell'interrogazione. Il prospetto contiene l'elenco delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento che possono essere "definiti" e l'importo dovuto per effetto dell'adesione all'agevolazione. Il prospetto informativo sarà contestuale, ovvero trasmesso entro nei trenta giorni successivi alla istanza. Nel prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che SO.G.E.T. S.p.A. comunicherà, entro nei termini previsti dall'atto adottato dall'Ente, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Dopo aver richiesto il prospetto informativo il contribuente:
 - Visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico dal concessionario
 - Entro 5 giorni riceverà una e-mail all'indirizzo che ha indicato, con il link per scaricare il prospetto.
- 2- **sportelli SO.G.E.T.:** è possibile ottenere immediatamente la propria posizione presso gli sportelli della SO.G.E.T. S.p.A. attivi su tutto il territorio nazionale, che a titolo esaustivo, nel nostro ambito territoriale, sono attivi a Popoli (PE), Sulmona (AQ) e Pratola Peligna (AQ).

Presentazione Istanza di definizione agevolata

La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata **entro il termine 30/11/2026** con le seguenti modalità:

- **in via telematica sul sito www.sogetspa.it** utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid o Cie). Tramite il portale web, il contribuente, all'interno della propria area riservata, può presentare la dichiarazione di adesione in modo rapido e sicuro sfruttando gli applicativi che permetteranno di individuare direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", i carichi che si vogliono inserire nella domanda.
- **posta elettronica certificata all'indirizzo definizioneagevolata.sogetspa@pec.it** allegando il modello Soget "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle entrate e degli enti territoriali" interamente e correttamente compilato con copia del proprio documento di identità e di eventuale delega;
- **sportelli SO.G.E.T. S.p.a.** presenti sull'intero territorio nazionale e reperibili sul sito www.sogetspa.it

SO.G.E.T. S.p.A. invierà entro 60 giorni dalla dichiarazione di adesione la comunicazione con l'esito dell'istanza, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di ammortamento scelto in fase di adesione

Una volta che il concessionario avrà comunicato l'accoglimento o il rigetto della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

a) versamento unico: fine mese successivo alla comunicazione di accettazione dell'istanza di adesione;

b) versamento con rate fino ad un massimo di 72 mensili o 36 bimestrali;

si precisa che è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2,00 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione

di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.